

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 2028/2004 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2004

che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 279, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere della Corte dei conti⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Berlino del marzo 1999 ha formulato una serie di conclusioni riguardanti il sistema delle risorse proprie delle Comunità, che hanno dato luogo all'adozione della decisione 2000/597/CE, Euratom.

(2) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della decisione 2000/597/CE, Euratom, la percentuale trattenuta dagli Stati membri, a titolo di spese di riscossione, dovrebbe essere fissata al 25 % degli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), di detta decisione che sono stabiliti dopo il 31 dicembre 2000, ad eccezione degli importi che, in conformità della normativa in materia di risorse proprie, avrebbero dovuto essere messi a disposizione delle Comunità anteriormente al 28 febbraio 2001, per i quali dovrebbe continuare ad essere applicato il tasso del 10 %.

(1) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

(2) Parere espresso il 26 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 318 del 30.12.2003, pag. 1.

(3) Secondo quanto deciso dal Consiglio europeo di Berlino, in occasione della ripartizione dell'onere finanziario a carico degli altri Stati membri, per la correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito, la parte dell'Austria, della Germania, dei Paesi Bassi e della Svezia dovrebbe essere adeguata in modo da limitare il contributo finanziario di tali Stati ad un quarto del loro contributo normale.

(4) In conformità del trattato di Amsterdam e dei protocolli 4 e 5 ad esso allegati, la Danimarca, il Regno Unito e l'Irlanda possono non partecipare a misure che rientrano nel titolo IV del trattato CE e non sono dunque tenuti a sostenere le conseguenze finanziarie che ne derivano diverse dai costi amministrativi. Essi possono pertanto beneficiare di una rettifica delle risorse proprie versate per ogni esercizio a cui non partecipano.

(5) Dato che gli Stati membri sono tutti soggetti ad un identico obbligo di versare interessi di mora in caso d'iscrizione tardiva delle risorse proprie nei conti e che attualmente la determinazione dei tassi di interesse da applicare incontra talune difficoltà che, in pratica, si traducono in differenze difficilmente giustificabili tra i tassi comunicati dagli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria, è opportuno uniformare i tassi di riferimento per questi Stati in base al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento, tasso che è comparabile con quelli proposti come tassi di riferimento per gli Stati membri fuori della zona euro.

(6) Il sistema di una doppia contabilità, introdotto nel 1989, mirava a stabilire una distinzione tra diritti recuperati e diritti in sospeso. Questo sistema ha risposto soltanto parzialmente ai suoi obiettivi quanto al meccanismo di appuramento della contabilità separata. I controlli della Corte dei conti europea e della Commissione hanno evidenziato anomalie ricorrenti nella tenuta della contabilità separata, che impediscono a detta contabilità di riflettere la situazione reale in materia di recupero. Occorrerebbe eliminare dalla contabilità separata gli importi il cui recupero risulta improbabile al termine di un determinato periodo ed il cui mantenimento falsifica il saldo. Inoltre, in termini di costo/efficacia, gli Stati membri saranno liberati dalle spese amministrative collegate con il monitoraggio di tali importi.